


ORIGINALE



Decreto n. 7 del 25/11/2024

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 FINO AL 31/12/2025.

IL PRESIDENTE

VISTA la Convenzione Istitutiva di A.R. Piemonte sottoscritta il 4 settembre 2023 presso il Notaio Ganelli di Torino e repertoriata al numero 56740.

VISTA la Legge Regionale 1/2018 e ss.mm.ii..

VISTA la DGR-7151-2023 "Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1. DGR n. 10-3952 del 22 ottobre 2021. Disposizioni per la costituzione della Conferenza d'Ambito territoriale regionale per l'esercizio delle funzioni di ambito regionale".

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto, che cita "*sono organi dell'Ente: l'Assemblea d'Ambito di tutti gli enti associati, il Consiglio d'ambito, il Presidente del Consiglio d'ambito, che riveste il ruolo di Presidente della Conferenza d'Ambito, il Revisore dei conti/Collegio dei revisori*".

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 20-12-2023 con cui è stato nominato il Consiglio d'Ambito e il sottoscritto in qualità di presidente dell'ente.

VISTO il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione europea, diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE dal 25 maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, che prevede, tra l'altro:

- l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- che il RPD possa "essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

DATO ATTO CHE:

- A.R. Piemonte è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD e che, in questa fase di avvio del nuovo Ente, si ritiene opportuno nominare in qualità di RPD un dipendente di ruolo dell'Ente, che non versi in situazioni di conflitto di interesse;
- la figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Responsabile del trattamento e qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

RITENUTO di nominare quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) di A.R. Piemonte ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 la Dr.ssa Federica Canuto – Funzionario di Elevata Qualificazione dell' Area Amministrativa dell'Ente – che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare ed è in possesso del livello di conoscenza e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD

VISTA la L.R. 1/2018 e lo Statuto.

Attesa la propria competenza

DECRETA

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, in qualità di Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, la Dr.ssa Federica Canuto – Funzionario di Elevata Qualificazione dell' Area Amministrativa dell'Ente -, che non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare dalla data odierna e fino al 31/12/2025.
2. Di dare atto che il Responsabile della protezione dei dati è incaricato dei seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. Il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Fanno parte di questi compiti la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
 - c) sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
 - d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;
 - e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione.
3. Di riservarsi, con successivo provvedimento, di affidare altri compiti e funzioni al Responsabile per la protezione dei dati, tra i quali la tenuta dei registri delle attività di trattamento e delle categorie di attività trattate, a condizione che il Titolare o il Responsabile del trattamento si assicurino che tali compiti e funzioni non diano adito a conflitto di interessi.
4. Di dare atto che i dati di contatto del RPD saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Presidente
Dott. Paolo Foietta
(f.to in originale)